

funzioni sono gratuite. - Art. 25. I Sindaci ve-
gliano alla perfetta osservanza dello Statuto, dei
regolamenti e delle deliberazioni sociali, e adempio-
no a tutti gli uffici loro affidati dall'art. 184 del Codice
di Commercio. Essi possono avvicendarsi per turno
trimestrale con le norme stabilite da apposito re-
golamento. Non sono eleggibili e decadono dal-
l'ufficio di Sindaci i parenti e gli affini degli am-
ministratori fino al quarto grado di consanguini-
tà o di affinità. - Paragrafo V Comitato dei Proibiviri
Art. 26. Il Comitato dei Proibiviri è costituito da tre so-
ci nominati dall'Assemblea, i quali durano in
ufficio tre anni, sono rieleggibili e non hanno di-
ritto a Rtribuzione. - Art. 27. I Proibiviri deci-
dono inappellabilmente in tutte le controversie
tra i soci e la Società relative all'interpretazione
del presente Statuto e in quelle le risoluzioni delle
quali fossero attribuite da appositi regolamen-
ti o da deliberazioni sociali. Dovranno inoltre risol-
vere le questioni fra i soci e l'Amministrazione
della Società per affari conclusi con questa, quando
ambue le parti ne facciano richiesta con formale
compromesso. - Art. 28. Il Comitato presiede nel pe-
riodo un Proibiviro, dal quale di volta in volta
è convocato. Il Consiglio d'Amministrazione è

280
tenuto a daro ai Proibiviri le informazioni e gli
schiarimenti di cui fossero chiesto. I Proibiviri ope-
rano anche come amministratori con poteri. -
Art. VI Norme d'amministrazione per l'esercizio del
Credito agrario - Art. 29. - La Società
in conformità dell'art. 2 del presente Statuto, può
compiere tutte le operazioni di Credito Agrario conpe-
tite dalle leggi 27 Gennaio 1887 e 29 Marzo 1904 ed in specie:
1° Concedere ai soci o ai terzi, che ne facciano richiesta per
prestiti, jussu natura, jussu danaro, per uno o più de-
gli scopi qui appresso elencati: a) per la raccolta;
b) per la coltivazione; c) per la semenza; d) per i con-
cimi; e) per la materia antiserotomica, virati-
ve ed insetticide; f) per dotare i fondi di parte vi-
ve o morte, di macchine od attrezzi rurali, di arnesi
per la manipolazione e conservazione dei prodotti
agricoli e di quanto altro possa occorrere all'eser-
cizio dell'agricoltura; 2° Fare operazioni dirette
col Credito Agrario del Banco di Sicilia, o con qualun-
que altro Istituto congencere, per procurargli i mezzi di
provvedere agli scopi indicati nel precedente numero.
3° Facilitare le operazioni di Credito Agrario che i
soci od altri agricoltori volessero compiere, a mezzo
della Società direttamente col Banco di Sicilia, per
uno o più degli scopi indicati nella lettera a, b, c, e, f.

N. 4. f. 1. 1. 1.